

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE n. 1 del 19 novembre 2021

Oggetto: disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – Servizio di manutenzione, assistenza e hosting del sito web del Fondo Comuni Confinanti CIG ZB02A62BFA. Presa d'atto della cessione da parte della società Kinè s.c.s. in liquidazione con sede a Trento del ramo di azienda alla Delta Informatica S.p.A. con sede a Trento Cod. Fisc. e P. IVA 01112330228

Il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata e integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è ora costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa, di seguito denominato Comitato;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa, e avente sede presso la Provincia autonoma di Trento che ne assicura le funzioni di supporto anche mediante uno sportello dedicato;
- con deliberazione n. 4, del 5 marzo 2015, il Comitato ha delegato il Presidente allo

svolgimento di competenze e funzioni, fra le quali rientra l'adozione di provvedimenti di autorizzazione di spese mediante l'utilizzo delle risorse destinate, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dell'Intesa, al funzionamento della Segreteria tecnica e del relativo sportello dedicato e ha individuato a tal fine dei limiti di utilizzo delle medesime risorse ripartiti per tipologia di spesa, ridefiniti con successiva deliberazione del Comitato n. 6 del 26 maggio 2016;

- con deliberazione n. 7 del 30 novembre 2017, dette risorse sono state inoltre implementate a valere per l'annualità 2017 con economie derivanti da somme non utilizzate nelle precedenti annualità, economie delle quali è stato altresì disposto l'utilizzo prioritario;

Considerato che:

- L'art 27, comma 2, lett. d), della LP 2/2016 consente la modifica del contraente quando *“all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto “*
- la cessione dell'azienda non ha efficacia nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a quando il cessionario non ha trasmesso il contratto di cessione di ramo di azienda e documentato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla medesima legge provinciale;
- l'amministrazione aggiudicatrice può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, se, in relazione alle comunicazioni previste, non sussistono i requisiti;
- con determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 5, del 10 dicembre 2019, è stato affidato alla Kinè s.c.s con sede a Trento P. IVA 00808450225 il servizio biennale di manutenzione, assistenza ed hosting, comprensivo di eventuale manutenzione evolutiva, per un importo complessivo di Euro 3.025,60 di cui Euro 2.480,00 per il servizio ed Euro 545,60 per oneri fiscali
- Il contratto è stato perfezionato mediante scambio di corrispondenza, in data 12 febbraio 2020, e, in data 14 febbraio 2020 è stato dato avvio allo stesso. La scadenza del servizio è pertanto stabilita al 14 febbraio 2022;
- in data 1 settembre 2021, prot. n. 677261, la società Kinè s.c.s. comunicava che, in ordine ad un generale progetto di riorganizzazione del gruppo, la società stessa intendeva trasferire l'ambito di competenza dello sviluppo e gestione software e portali web alla società Delta Informatica S.p.a.
- con nota di data 20 settembre 2021, prot. n. 681360, è stata richiesta la documentazione necessaria per consentire la modifica del contraente, ovvero, copia del contratto di cessione di ramo di azienda e la dichiarazione inerente il conflitto d'interessi e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2011 ed l'informativa privacy ;

- con nota di data 22 ottobre 2021, prot.n. 766916, integrata in data 27 ottobre 2021, prot. n. 776659, è stata trasmesso: il contratto di cessione di ramo di azienda di data 15 ottobre 2021; il documento attestante l'assenza di cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; la dichiarazione inerente il conflitto d'interessi e l'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2011; ed infine l'informativa privacy;
- La società Delta Informatica S.p.A. è iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato della Provincia Autonoma di Trento;
- dalla consultazione del casellario ANAC non sono emerse annotazioni riservate a carico della Delta Informatica S.r.l.;
- il DURC della Delta Informatica S.r.l. risulta regolare;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e autodichiarati dall'operatore economico, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di provvedere alla risoluzione del contratto, e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'Amministrazione provvederà inoltre alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice dei contratti pubblici e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- vista la L.P. n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.
- visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- vista la dichiarazione resa dalla ditta di possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e verificata l'assenza di segnalazioni presso il casellario ANAC e la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del DURC;

DETERMINA

- 1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della sottoscrizione in data 15 ottobre 2021 del contratto di cessione di ramo di azienda (n. rep 9274 e n. racc. 7804) tra la società Kinè s.c.s. con sede a Trento, e la società Delta Informatica S.p.A. con sede a Trento Cod. Fisc. e P. IVA 01112330228, con cessione del contratto sottoscritto mediante scambio di corrispondenza con il Fondo Comuni Confinanti in data 12 febbraio 2020 per il servizio di manutenzione, assistenza e hosting del sito web del Fondo Comuni Confinanti CIG

ZB02A62BFA, dell'importo complessivo di Euro Euro 3.025,60 di cui Euro 2.480,00 per il servizio ed Euro 545,60 per oneri fiscali;

- 2) di dare atto che la modifica del contraente rientra nei casi di cui all'art. 27, comma 2, lett. d del la legge provinciale di data 9 marzo 2916, n. 2;
- 3) di dare atto che in caso di successivo accertamento della non veridicità della dichiarazione relativamente ai requisiti prescritti, l' Amministrazione aggiudicatrice si riserva di provvedere alla risoluzione de contratto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri finanziari a carico delle risorse del "Fondo Comuni Confinanti";
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport e sul sito del Fondo Comuni confinanti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Dario Bond -

VISTO: IL COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA TECNICA
PRESSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
f.to - dott. Sergio Bettotti -